

CONVENZIONE CON PER lo svolgimento di attività di interesse generale idonee a risolvere situazioni di disagio e per l'attuazione di interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari" (periodo anni 2025-2026-2027-2028-2029). Convenzione ex art 56 D.Lgs. 117/2017.

L'anno duemilaventicinque addìdel mese di ottobre..... in Malnate presso la sede Comunale

Tra

L'Amministrazione Comunale di Malnate – codice fiscale, rappresentata dal Responsabile.....

E

l'Associazione con sede avia n. 1 - C.F.

autorizzati alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, "mediante procedure comparative riservate alle medesime" nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con determina n. 581 del 04.09.2025 sono stati approvati, il bando e gli allegati per la partecipazione alla manifestazione d'interesse;
- in data 24.09.2025 è stata esaminata l'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse per la gestione dell'attività di interesse generale idonee a risolvere situazioni di

disagio e per l'attuazione di interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari" per il periodo anni 2025-2026-2027-2028-2029. Convenzione ex art 56 D.Lgs. 117/2017;

PREMESSO altresì:

- che il Comune di Malnate ha come compito istituzionale quello di intervenire a favore delle persone che si trovano in condizione di disagio sociale e abbandono;
- che il Comune promuove iniziative atte a sensibilizzare ed ottenere la collaborazione della cittadinanza malnatese per interventi a favore di persone o nuclei in situazione di indigenza;
- che la messa in atto di azioni sinergiche di risposta ai bisogni, risulta l'unica strada percorribile per garantire maggiore efficacia agli interventi di contrasto al disagio economico ed alla povertà alimentare con particolare attenzione alle fasce sociali più a rischio;
- che viene riscontrata da parte dei Servizi Sociali del Comune di Malnate l'esigenza di offrire risposte più appropriate e diffuse ai cittadini che presentano problematiche sociali correlate alle necessità di supporto economico e di fronteggiamento della povertà;

CONSIDERATO:

- che l'associazione (di seguito denominata associazione) persegue finalità di solidarietà sociale e favore di persone in condizioni di particolare bisogno conseguente a fatti di malattia e/o indigenza grave;
- nell'ambito dei settori della beneficenza e della tutela dei diritti civili l'associazione realizza interventi di aiuto e di sostegno alle persone e ai nuclei familiari che versano in situazione di grave bisogno;
- che il Comune di Malnate valorizza le forme di associazionismo e cooperazione sociale presenti sul proprio territorio, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo;

Tanto richiamato e premesso, il Comune e l'Associazione convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l'articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione denominata con sede a in, iscritta al Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di volontariato.

Il Comune e l'Associazione si impegnano a collaborare per la ricerca di interventi idonei a risolvere situazioni di disagio, rivolti alle famiglie malnatesi, e per l'organizzazione di momenti di promozione del volontariato e di iniziative a valenza sociale nella direzione di promuovere:

- risposte coerenti e personalizzate rispetto alle esigenze specifiche delle persone che chiedono un aiuto;
- una progettualità che abbia come obiettivo ultimo la promozione della persona e la valorizzazione delle sue potenzialità;

- il miglioramento delle sinergie tra i due enti mediante il monitoraggio, la valutazione e la progettazione integrata delle situazioni di difficoltà seguite sia dal Servizio Sociale Comunale sia dall' Associazione, attraverso degli incontri periodici (con cadenza trimestrale) tra l'assistente sociale e i referenti dell'Associazione;
- la collaborazione nella sensibilizzazione della comunità ai temi della povertà e dei bisogni economici e nello sviluppo di nuovi eventuali progetti di risposta ai bisogni emersi.

ART. 2 FINALITÀ

Il Comune si avvale dell'attività dell'Associazione ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e riconoscendo il ruolo del volontariato nella società come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale e civile, intende stipulare una convenzione finalizzata allo svolgimento delle attività sopra indicate.

L'individuazione dell'organizzazione di volontariato con cui stipulare la convenzione è stata fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante la procedura comparativa.

ART. 3 IMPEGNO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione si impegna a:

- erogare alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica un "pacco spesa" contenente generi alimentari di prima necessità 1 volta al mese;
- erogare alle persone che si trovano in condizioni di difficoltà economica un "pacco spesa" contenente generi alimentari di prima necessità in occasioni delle ricorrenze annuali, Natale, Pasqua, ecc.;
- collaborare con i Servizi Sociali del Comune al fine di sostenere le famiglie in condizioni di difficoltà sociale ed economica, con la realizzazione di progetti di intervento che prevedono interventi diversificati e non solo legati all'erogazione di generi di prima necessità, minimo 10 in corso d'anno;
- promuovere delle progettualità comuni che possano favorire l'inclusione sociale delle persone in difficoltà;
- favorire la sensibilizzazione della comunità malnatese e in particolare dei giovani sul bisogno di cibo e di beni di prima necessità presente in paese;
- rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- individuare il responsabile dei servizi destinati al Comune di Malnate, a cui fare riferimento durante tutta la durata del servizio (il nominativo deve essere comunicato all'avvio della convenzione).

ART. 4 IMPEGNI DEL COMUNE

- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

- promuovere delle progettualità condivise che possano favorire l'inclusione sociale delle persone in difficoltà;
- favorire la sensibilizzazione della comunità malnatese ed in particolare dei giovani sul bisogno di cibo e di beni di prima necessità presente sul territorio;
- comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'organizzazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione dell'attività, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

ART. 5 RIMBORSI

L'attività dovrà essere analiticamente rendicontato come da delibere ANAC n. 32 e 911 del 2016, che definiscono le linee guida per l'affidamento di servizi ad Enti del Terzo Settore e Cooperative Sociali e, in particolare:

- la rendicontazione dei costi deve essere relativa a costi effettivamente fatturati e rendicontabili, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili;
- l'attività prestata dai volontari deve essere a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate.

L'Amministrazione Comunale provvederà a rimborsare all'ETS i costi diretti ed indiretti, purché documentati, per un importo massimo annuale di EURO 18.000,00 (diciottomila/00)

Art. 6 COORDINAMENTO E MONITORAGGIO

E' prevista l' istituzione di un Tavolo di coordinamento composto dalle assistenti sociali del Comune e dai rappresentanti dell' ETS, che si riunirà ogni 3 mesi per monitorare l'attuazione della convenzione.

L' ETS è tenuto a produrre una relazione annuale di sintesi sull'attività svolta e sull'utilizzo del contributo ricevuto.

ART. 7 DURATA

La convenzione avrà durata per gli anni 2025-2026-2027-2028-2029

ART. 8 CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale di Malnate assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione Comunale.

ART. 9 RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause ad esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'ETS.

L'ETS è tenuto a contrarre adeguate polizze assicurative per garanzia di sinistri e per responsabilità civile verso terzi che possano derivare dagli operatori durante l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

A tal fine dovrà provvedere, prima dell'inizio del Servizio, alla stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura della responsabilità civile e dei rischi connessi all'esecuzione del Servizio, con massimale unico adeguato al rischio e comunque non inferiore a € 1.500.000,00.= per ogni sinistro.

L'ETS garantisce che i propri aderenti che prestano attività di volontariato nel servizio di trasporto, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni, malattie e responsabilità civile verso terzi, come stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n.266 e dall'art. 4 comma 6 della Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1.

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è tenuta ad assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi comunicando al comune i seguenti dati (polizza assicurativa, rilasciata da Agenzia di, numero, data, scadenza).

ART. 10 RISOLUZIONE

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, Il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;
- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

ART.10 CONTROVERSIE

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Per qualunque controversia che dovesse insorgere e per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo tra le Parti, è competente il Foro di Varese.

ART.11 RINVIO

Per tutto quanto qui non previsto e normato, il Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente

ART. 12 SPESE CONTRATTUALI

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente sono a carico dell'Associazione.

Il Comune ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986).

Il Comune ed Associazione hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

PER IL COMUNE

La Responsabile dell'Area Servizi
alla Persona

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Presidente
